



Al Ministro della cultura

Modifiche al decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del Ministero»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2020, n. 497, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»;



Al Ministro della cultura

RILEVATA l'esigenza di individuare un nuovo istituto dotato di autonomia speciale di livello non generale per svolgere attività di ricerca, monitoraggio, valutazione e gestione dei rischi relativi al patrimonio culturale e assicurare la continuità delle attività svolte dall'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del...;

SENTITE le Organizzazioni sindacali nella riunione del...;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale,

DECRETA:

Articolo 1

Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale

1. Al decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, dopo l'art. 40 è aggiunto il seguente:

«Art. 40-*bis*

Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale

1. A far data dal 1° gennaio 2026, è costituito l'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI), con sede a Roma, quale ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale e articolazione organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.
2. L'Istituto svolge attività di ricerca, monitoraggio, valutazione e gestione dei rischi relativi al patrimonio culturale. In particolare, sulla base delle linee guida e dei criteri formulati dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, l'Istituto:
 - a) adotta le iniziative utili per la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore del monitoraggio e della gestione dei rischi del patrimonio culturale;
 - b) elabora e gestisce i piani di monitoraggio ordinari e straordinari finalizzati alla valutazione del rischio del patrimonio culturale;
 - c) cura la standardizzazione della documentazione finalizzata ai monitoraggi e alla valutazione dei rischi del patrimonio culturale, al fine dell'aggiornamento della Carta del rischio del patrimonio culturale;
 - d) progetta e gestisce sistemi informativi e banche dati per la raccolta e l'elaborazione dei dati di monitoraggio e di valutazione del rischio del patrimonio culturale;
 - e) promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie per il monitoraggio e la gestione dei rischi del patrimonio culturale;
 - f) promuove le metodologie di gestione del rischio messe a punto per il patrimonio culturale italiano al livello internazionale, organizzando in Italia e all'estero apposite iniziative, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi



Al Ministro della cultura

- e di intervento elaborati;
- g) sottoscrive e cura gli accordi di collaborazione con le università e i centri di ricerca pubblici italiani e stranieri per attività di ricerca nell'ambito del monitoraggio e della gestione dei rischi del patrimonio culturale;
 - h) svolge le funzioni già attribuite all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al cessare delle esigenze emergenziali, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2020, n. 497.
- 3. L'Istituto può istituire borse di studio e di ricerca.
 - 4. L'Istituto svolge funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

Articolo 2

Disposizioni di coordinamento

- 1. Al decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 13, comma 1, lett. b), n. 18, le parole: «l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale.»;
 - b) all'articolo 21, comma 1, lett. b), le parole: «sull'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sull'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale.»;
 - c) l'art. 41, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione e il funzionamento del Centro per il libro e la lettura restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.»;
 - d) all'elenco denominato «Istituti dotati di autonomia speciale» della sezione «Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'Allegato 4, le parole: «Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale.».

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie già attribuite all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sono attribuite all'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale.



Al Ministro della cultura

2. L'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Articolo 4

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO